



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto **Progetto di riqualificazione ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) Centrale termoelettrica di Ostiglia (MN)**

Procedimento **Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA**

ID Fascicolo **4371**

Proponente **EP Produzione S.p.A.**

Elenco allegati **Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3111 del 6 settembre 2019 e n. 3413 del 15 maggio 2020**

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 22/06/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 24/06/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dalla Presentata da EP Produzione S.p.A. con nota prot. 1087-2018-88-23 del 22 novembre 2018, acquisita al prot. 26457/DVA del 23 novembre 2018, per il progetto di riqualificazione ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN);

PRESO ATTO che:

- a) con il provvedimento prot. 1827/VIA/A.O.13.B del 25 febbraio 1999 è stato escluso il progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della centrale di Ostiglia, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui la n. 5.a che prevedeva la predisposizione di uno specifico Piano, entro 5 anni dalla messa in parallelo del terzo turboalternatore (avvenuta il 15 marzo 2015), relativo allo smantellamento e alla demolizione di alcune opere e a determinati interventi di riqualificazione ambientale;
- b) ulteriori prescrizioni in merito a tali aspetti sono state stabilite anche con il successivo decreto VIA prot. DVA-DEC-2010-964 del 13 dicembre 2010 relativo al progetto di sostituzione della sezione 4 della Centrale con due nuove turbine a gas per il servizio di picco;
- c) in data 7 luglio 2011, a seguito di una proroga concessa da questa Amministrazione, la Società ha presentato il “Progetto di recupero e inserimento ambientale” in ottemperanza alle citate prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla VIA e del decreto VIA, le quali sono state ritenute ottemperate con il provvedimento prot. DVA-2012-14383 del 14 giugno 2012;

- d) in data 23/03/2016, essendo cambiate le condizioni del mercato, la Società ha comunicato la rinuncia alla realizzazione del progetto dei due turbogas di cui al decreto VIA prot. DVA-DEC-2010-964 del 13 giugno 2010;
- e) alla luce del vigente quadro prescrittivo relativo agli interventi di riqualificazione ambientale di cui ai provvedimenti di valutazione ambientale afferenti la centrale di Ostiglia, la Società ha ritenuto di presentare con l'istanza in esame un nuovo progetto di riqualificazione ambientale in sostituzione di quello predisposto nel 2011;

VISTA la nota prot. DVA/27968 del 10 ottobre 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il Proponente con la medesima nota prot. 1087-2018-88-23 del 22 novembre 2018 relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ha anche chiesto la medesima nota con cui ha formulato istanza ha chiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere n. 3111 del 6 settembre 2019 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. DVA/24801 del 1° ottobre 2019 con cui sono stati chiesti chiarimenti Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito già menzionato parere n. 3111 del 6 settembre 2019 in particolare in merito a quanto in questo riportato circa la durata del provvedimento autorizzativo ed all'acquisizione di un parere da parte della Regione citato nella prescrizione n. 4;

ACQUISITO il parere n. 3413 del 15 maggio 2020 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione in riscontro alla citata nota prot. DVA/24801 del 1° ottobre 2019, ha modificato nella parte dispositiva e prescrittiva del parere n. 3111 del 6 settembre 2019;

CONSIDERATO che, con detto parere n. 3111 del 6 settembre 2019 come modificato con parere n. 3413 del 15 maggio 2020, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- a) l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di riqualificazione ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN), proposto dalla società EP Produzione S.p.A. limitatamente ad una durata massima di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità competente; oltre detto termine si dovrà procedere ad una nuova valutazione, conformemente alle disposizioni che saranno vigenti. L'esclusione dalla procedura di VIA è subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3374 del 24 aprile 2020. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato dei pareri n. 3111 del 6 settembre 2019 e n. 3413 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società EP Produzione S.p.A. al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova, al Comune di Ostiglia, all'ARPA Lombardia.
2. Sarà cura della Regione Lombardia a comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
3. Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)